

COMUNE DI MONTE CAVALLO

PROVINCIA DI MONTE CAVALLO

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: **Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2020 e del rendiconto 2018.

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 in data 28.03.2019, *avvalendosi* della proroga al 31.03.2019 del termine di approvazione disposta dal DM del 25.01.2019 (GU n. 28 del 02.02.2019). Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- il mantenimento dell'equilibrio tra entrate e spese

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale non ha approvato variazioni di bilancio;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva;

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL, comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa

Delibera n° 30 del 10.06.2019

Non sono state adottate variazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 13.05.2019 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 104.036,68 così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				11.748,36
RISCOSSIONI	(+)	354.319,68	574.850,12	929.169,80
PAGAMENTI	(-)	291.668,86	616.111,41	907.780,27
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			33.137,89
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			33.137,89
RESIDUI ATTIVI	(+)	132.625,81	307.970,16	440.595,97

<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	177.985,57	191.711,61	369.697,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)(2)	(=)			104.036,68
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)				22.549,88
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti				4.482,50
			Totale parte accantonata (B)	27.032,38
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				10.602,19
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				24.345,61
Altri vincoli				0,00
			Totale parte vincolata (C)	34.947,80
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.845,57
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	40.210,93
Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha come obiettivo:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese d'investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

Riepilogando ai sensi dell'art. 193 del Tuel, comma 3, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

Dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018. A decorrere dall'esercizio in corso torna utilizzabile la leva tributaria per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Sentiti i vari Responsabili relativamente ai fatti sotto specificati:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare gli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione e segnalare possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri di cui sopra e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

3.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2019 sono stati ripresi dal rendiconto 2018, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 21/2019) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	26.686,78	Titolo I	€ 175.984,78
Titolo II	277.121,76	Titolo II	€ 152.071,12
Titolo III	43.402,27	Titolo III	€ 0,00
Titolo IV	61.509,10	Titolo IV	€ 0,00
Titolo V	0,00	Titolo V	€ 0,00
Titolo VI	518,00	Titolo VII	€ 41.641,28
Titolo VII	0,00		
Titolo IX	29.358,06		
TOTALE	440.595,97	TOTALE	€ 369.697,18

Alla data del 15.07.2019 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 102.754,14 (23,32%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 103.375,37 (27,96%).

Riepilogo della gestione dei residui alla data del 15.07.2019

Descrizione	Stanz.Iniz.RE 2019	Accertato RE 2019	Incassato RE 2019	Da Incass.RE 2019
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.688,39	28.686,78	3.412,00	25.274,78
Titolo:2. Trasferimenti correnti	283.652,59	277.121,76	91.841,38	185.280,38
Titolo:3. Entrate extra tributarie	46.478,66	43.402,27	6.936,19	36.466,08
Titolo:4. Entrate in conto capitale	61.509,10	61.509,10	0	61.509,10
Titolo:6. Accensione Prestiti	518	518	0	518
Titolo:7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0
Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro	29.946,06	29.358,06	564,57	28.793,49
TOTALE GENERALE	450.792,80	440.595,97	102.754,14	337.841,83
Descrizione	Stanz.Iniz.RE 2019	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019
Titolo:1. Spese correnti	177.610,21	175.984,78	82.533,62	93.451,16
Titolo:2. Spese in conto capitale	150.771,12	152.071,12	20.499,66	131.571,46
Titolo:3. Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0
Titolo:4. Rimborso Prestiti	0	0	0	0
Titolo:5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0
Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro	42.229,28	41.641,28	342,09	41.299,19
TOTALE GENERALE	370.610,61	369.697,18	103.375,37	266.321,81

3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta *rispettato*.

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Il contributo compensativo IMU-TASI è un fondo istituito a partire dal 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013, per ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all'introduzione della Tasi in sostituzione dell'Imu. Si tratta di quei comuni le cui previgenti aliquote Tasi non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito Imu sull'abitazione principale. La legge di bilancio per il 2019 (L. 145 del 30/12/2018) ha previsto all'art. 1, commi 892-895, l'importo di 190 milioni di euro a ristoro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 compresi. L'art. 11-bis del d.l. 135 del 14/12/2018, (c.d. 'Decreto semplificazione'), introdotto dalla legge di conversione n. 12 del

11/02/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12/02/2019 ha aggiunto il comma 895-bis che integra detto stanziamento, per il solo 2019, con ulteriori 110 milioni. Solo per quest'anno si perviene, pertanto, al medesimo stanziamento previsto per il 2018, pari a complessivi 300 milioni di euro. Per i 190 milioni originariamente previsti dal comma 892 permane il vincolo di destinazione per il finanziamento dei piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade e delle scuole e altre strutture di proprietà comunale. Le spese finanziate con dette risorse devono essere liquidate o liquidabili per le suddette finalità, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Con l'abrogazione del comma 895 della legge di bilancio, previsto dal comma 16 dell'art. 11-bis, scompare l'obbligo di monitoraggio delle relative spese che doveva essere effettuato da parte dei comuni beneficiari attraverso il sistema BDAP-MOP, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 52.830,57, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
- *non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione, in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge di bilancio 2017") ;*
- *non è stato applicato l'avanzo di amministrazione.*

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 3.832,61, ad oggi *non utilizzato*.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;
- occorre procedere ad una modifica degli stanziamenti di bilancio e dei correlati fondi pluriennali vincolati.

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 15.07.2019 ammonta a €. 126.162,96

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 5.045,51 ad oggi *non utilizzato*;

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio non consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002 e l'ente deve bloccare i pagamenti;

3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 22.549,88, quantificato sulla base dei principi contabili;

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2018, emerge che:

- il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), è stata prevista la possibilità che:

(comma 1015) *“Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:*

1. con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

2. se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Inoltre al comma 1016 viene previsto che: “La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

2. se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Il comma 1017 prevede che “I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all’avvio di SIOPE+ di cui all’articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.

La legge di bilancio 2019 cambia i criteri per l'accantonamento in conto competenza al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE). La percentuale di accantonamento per l'anno 2019 rimane al 85% originario.

Viene prevista la possibilità di procedere a un abbattimento del fondo crediti di dubbia esigibilità, per il 2019, iscrivendo un importo corrispondente all'80% di quanto inizialmente riportato.

Condizione necessaria affinché si possa usufruire di questa agevolazione è l'aver operato correttamente la pubblicazione sul proprio sito internet degli indicatori dei tempi medi di pagamento e il debito commerciale residuo per gli esercizi 2017 e 2018, l'aver provveduto, prima dell'avvento del SIOPE+ a trasmettere correttamente alla piattaforma il pagamento delle fatture commerciali.

Soddisfatti questi requisiti obbligatori si dovrà verificare la tempestività dei pagamenti, la percentuale di pagamento dei debiti commerciali e la composizione del debito residuale o il suo abbattimento rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2018.

L'Ente **non si è avvalso** di tale facoltà.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 16.855,78.

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE, qualora la % di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell'andamento della gestione, risulta il seguente:

Tipologia Cap. / Art.	Denominazione	Previsione iniziale competenza	FCDE effettivo iniziale	% FCDE iniziale	Previsioni assestate competenza	Totale accertamenti competenza	Totale riscossioni competenza	% FCDE attuale (1)	FCDE effettivo attuale (2)
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	21.689,00	8.764,30	40,41	33.171,00	0,00	0,00	100,00	13.404,40
29 / 0	TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI).	17.860,00	7.217,04	0,00	29.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 / 0	DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	3.829,00	1.547,26	0,00	3.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	Vendita di beni e servizi e	61.100,00	8.091,48	13,24	76.620,00	70.265,29	37.675,87	58,20	10.144,49

	proventi derivanti dalla gestione dei beni									
318 / 0	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	2.500,00	331,08	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
382 / 0	FITTI REALI DI FABBRICATI	13.000,00	1.721,59	0,00	14.520,00	13.557,84	6.108,42	0,00	0,00	
388 / 0	PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	600,00	79,46	0,00	600,00	151,00	151,00	0,00	0,00	
400 / 0	DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	45.000,00	5.959,35	0,00	59.000,00	56.556,45	31.416,45	0,00	0,00	
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300 / 0	CONVENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONTRIBUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale FCDE iniziale parte corrente			16.855,78	Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte corrente				23.548,89		
Totale FCDE iniziale parte conto capitale			0,00	Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte conto capitale				0,00		
Totale generale FCDE iniziale			16.855,78	Totale generale FCDE da iscrivere nelle spese				23.548,89		

3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (all'art. 1, commi 463 a 482, legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio),)

L'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Ai sensi dei commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione viene ricavata, in ciascun esercizio, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. 118/2011. Per le regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 824 del medesimo articolo 1, le disposizioni sopra richiamate decorrono a partire dall'esercizio 2021. A tal fine le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica". I dati necessari a tale verifica saranno desunti direttamente dalla BDAP a cui, come noto, gli enti devono inviare sia i dati relativi al bilancio previsionale sia quelli relativi al rendiconto di esercizio. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà invece effettuata attraverso il SIOPE. In fase preventiva non è prevista verifica circa la coerenza del bilancio all'obiettivo fissato dal Legislatore. L'art. 162, comma 6 del TUEL individua e definisce l'equilibrio di parte corrente che non può essere negativo in fase previsionale. L'equilibrio di parte capitale viene definito per differenza in quanto complementare ad esso, essendo il bilancio di previsione approvato sempre in equilibrio complessivo. In sede di rendiconto l'allegato 10 darà conto di tali equilibri parziali, a cui si aggiunge l'equilibrio dato dal saldo fra accertamenti del titolo 5 dell'entrata (alle tipologie 200, 300 e 400) ed impegni del titolo 3 di spesa (ai programmi 2, 3, 4). La somma algebrica di tali equilibri parziali determinerà l'equilibrio finale. Quest'ultimo potrebbe invece essere negativo, qualora le previsioni di entrata fatte in sede di approvazione di bilancio, come eventualmente modificate in sede di variazioni in corso di esercizio, non dovessero avere riscontro in sede di rendicontazione. Il comma 903, della legge n. 145 del 2018, introduce una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione 2019.

Il comma 904, infine, nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

Con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2018 pari a €. 104.036,69 non è stato applicato al bilancio di previsione;

Si riporta analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	55.351,00	11.982,00	0,00	67.333,00
	2020	74.496,00	0,00	0,00	74.496,00
	2021	74.496,00	0,00	0,00	74.496,00
	Cassa	84.037,78	11.982,00	0,00	96.019,78
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	594.614,58	0,00	16.494,74	578.119,84
	2020	550.636,54	0,00	0,00	550.636,54
	2021	226.048,20	0,00	0,00	226.048,20
	Cassa	871.736,34	0,00	16.494,74	855.241,60
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	152.770,79	20.756,41	0,00	173.527,20
	2020	165.270,79	0,00	0,00	165.270,79
	2021	122.750,94	0,00	0,00	122.750,94
	Cassa	196.173,06	20.756,41	0,00	216.929,47
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	1.056.020,00	4.136,79	0,00	1.060.156,79
	2020	2.453.770,00	0,00	0,00	2.453.770,00
	2021	832.540,00	0,00	0,00	832.540,00
	Cassa	1.117.529,10	4.136,79	0,00	1.121.665,89
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	518,00	0,00	0,00	518,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

tesoriere/cassiere	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
	2020	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	443.358,06	0,00	0,00	443.358,06
TOTALE ENTRATE	2019	2.472.756,37	36.875,20	16.494,74	2.493.136,83
	2020	3.858.173,33	0,00	0,00	3.858.173,33
	2021	1.255.835,14	0,00	0,00	1.255.835,14
	Cassa	2.913.352,34	36.875,20	16.494,74	2.933.732,80

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	4.801,49	0,00	0,00	4.801,49
	2020	4.801,49	0,00	0,00	4.801,49
	2021	4.801,49	0,00	0,00	4.801,49
Titolo 1: Spese correnti	2019	791.934,88	20.243,67	4.000,00	808.178,55
	2020	769.570,07	0,00	0,00	769.570,07
	2021	403.569,31	0,00	0,00	403.569,31
	Cassa	956.009,39	13.984,21	4.000,00	965.659,95
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	1.062.020,00	4.136,79	0,00	1.066.156,79
	2020	2.453.770,00	0,00	0,00	2.453.770,00
	2021	832.540,00	0,00	0,00	832.540,00
	Cassa	1.214.091,12	4.136,79	0,00	1.218.227,91
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	16.031,77	0,00	0,00	16.031,77
	2021	14.924,34	0,00	0,00	14.924,34
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
	2020	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	455.641,28	0,00	0,00	455.641,28
TOTALE USCITE	2019	2.472.756,37	24.380,46	4.000,00	2.493.136,83
	2020	3.858.173,33	0,00	0,00	3.858.173,33
	2021	1.255.835,14	0,00	0,00	1.255.835,14
	Cassa	2.825.741,79	17.787,35	4.000,00	2.839.529,14

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	12.494,74	-12.494,74	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	87.610,55	19.087,85	-12.494,74	94.203,66

La variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		16.243,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		16.243,67 0,00 6.693,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.136,79	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione	(-)	0,00	0,00	0,00

anticipata dei prestiti					
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		4.136,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

MONTE CAVALLO, lì 15.07.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Valentina Remigi